



COMUNE DI MEDIGLIA

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N° 14 del 21/07/26
Prot. 10322 del 21/07/26

Oggetto: Provvedimenti urgenti contro la diffusione e proliferazione della pianta "AMBROSIA"
- Anno 2026

IL SINDACO

Considerato che l'Ambrosia è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina manifestazioni allergiche (pollinosi) anche gravi;

Rilevata la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dalla presenza dell'Ambrosia, attivando misure di prevenzione per limitare la sua propagazione sia su aree pubbliche che su aree private;

Richiamata la nota dell'ATS Milano Città Metropolitana, pervenuta il 08/07/2026 Prot. 10248, nella quale, considerata la rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia, si illustrano i metodi per il contenimento dell'Ambrosia e si rammenta ai Comuni la necessità di adottare Ordinanze Sindacali finalizzate a limitarne la diffusione e la dispersione del suo polline;

Visto l'art. 82 del vigente Regolamento Edilizio che disciplina la cura e manutenzione delle aree a verde;

Visto l'art. 96 del vigente Regolamento Edilizio ai sensi del quale le aree non edificate devono essere sottoposte a interventi periodici di manutenzione, pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali) in materia di sanzioni per violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco;

ORDINA

a partire dall'emanazione del presente provvedimento

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole sia coltivate che incolte,
- ai proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse,
- ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati,
- ai proprietari e/o conduttori di aree edificabili libere e non utilizzate,
- ai proprietari e/o conduttori della rete stradale,
- ai proprietari e/o conduttori di aree o porzioni di territorio ove è possibile la presenza di vegetazione infestante,

di provvedere nelle aree di loro competenza:

- ad eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia;
- a vigilare sull'eventuale presenza della pianta di Ambrosia;
- di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline; intervenendo su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio che sia la più bassa possibile;
- ad approntare un adeguato programma di sfalci da eseguire prima della fioritura della pianta di Ambrosia, che preveda come minimo:

- In ambito agricolo:
 - Un primo sfalcio da effettuarsi entro la prima metà di agosto;
 - Un secondo sfalcio da effettuarsi entro la prima decade di settembre qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva.
- In ambito urbano:
 - Un primo sfalcio da effettuarsi entro la fine di luglio (indicativamente nell'ultima settimana);
 - Un secondo sfalcio da effettuarsi alla fine della seconda decade di agosto.

INVITA

i suddetti Soggetti e la Cittadinanza tutta:

- ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, ecc...) di propria pertinenza e proprietà;
- a curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc..., che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia;
- ad applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, con residui degli sfalci, con corteccia triturata) dei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'infestante.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza della presente Ordinanza, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), così determinata:

- Euro 25,00 a Euro 250,00 per un'area fino a 2000 mq;
- Euro 250,00 a Euro 500,00 per un'area oltre i 2000 mq;

Qualora, successivamente all'irrogazione della sanzione amministrativa, il soggetto interessato non esegua comunque lo sfalcio, si provvederà ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La Polizia Locale di Mediglia è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga:

- Pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- Trasmesso copia al Comando di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto, ad ATS Città Metropolitana (Dipartimento di prevenzione medica – Servizio di igiene e sanità pubblica (PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it), alla Città Metropolitana di Milano (PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it), al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune per gli adempimenti di competenza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Giovanni Carmine Fabiano



Giovanni Carmine Fabiano
21/07/2026 10:35:57 UTC+0200

Responsabile del Procedimento:
arch. Paola Miranda Tel:0290662046
e mail: p.miranda@comune.mediglia.mi.it

Via Risorgimento n. 5 - 20076 Mediglia (MI) - Centralino 029066201
Pec.comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it